

Francesco Romano - Antonio Cammelli¹

Il linguaggio giuridico nella storia di una comunità. Una verifica del lemma “Abilitazione” nei contesti della banca dati IS-LeGI

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il lemma “abilitazione” nei contesti della banca dati IS-LeGI: significati, occorrenze, fraseologia rilevante – 3. Ricorrenza del lemma in altre banche dati – 4. L’uso del lemma nel linguaggio del diritto – 5. Conclusioni – 6. Bibliografia.

ABSTRACT: In this paper we have verified, using an Italian considerable term, “abilitazione” (licensing), present in the historical databases of the CNR ITTIG, how the legal language adjusts to the historical evolution of the society-community of reference. This is attested, in our view, by the main meanings found and by the numerous related phraseological expressions that confirm the evolutionary framework that this term has assumed in almost four centuries of attestation (1550-1947).

KEY WORDS: History of legal language - Legal linguistics - Semantic tools for information retrieval.

1. Introduzione

Alla parola “abilitazione” è oggi associato il significato di essere autorizzati ad esercitare una certa professione, autorizzazione che di solito viene rilasciata dopo aver superato un apposito esame.

Questa è infatti l’accezione che comunemente troviamo sui dizionari più recenti.

Se, ad esempio, consultiamo il *Grande dizionario della lingua italiana*, possiamo verificare che a tale voce sono collegate due accezioni: secondo la prima è quel titolo che abilita all’esercizio di una professione, mentre una seconda – che viene segnalata come in disuso – prevede che abilitazione possa significare anche una agevolazione o una facilitazione².

Nel *Grande dizionario italiano dell’uso*, De Mauro associa ad abilitazione il significato sopra detto e cioè titolo che abilita all’esercizio di una professione, aggiungendo però che con tale termine, spesso, ci si riferisce anche al documento che attesta quel determinato titolo. Anche la seconda accezione corrisponde a quella indicata nel precedente dizionario³.

Per *Il Dizionario della lingua italiana* di Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli, alla

¹ Antonio Cammelli, già dirigente di ricerca dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR è oggi associato alle ricerche del medesimo istituto, Francesco Romano è ricercatore dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.

² S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, Utet, 1990, Vol. I p. 41.

³ T. De Mauro, *Grande dizionario italiano dell’uso*, Torino, Utet, 1999, Vol. I p. 14.

voce abilitazione è collegato il significato di riconoscimento legale della capacità di esercitare una professione o di svolgere una determinata attività o mansione e anche il documento che lo attesta⁴.

Nel dizionario *online* Sabatini Coletti troviamo che l'abilitazione è una *Autorizzazione, ottenuta a seguito di prova, tirocinio ecc., all'esercizio di un mestiere, di una professione, di una mansione*. Il dizionario aggiunge che con tale termine ci si riferisce anche al "documento che la attesta"⁵.

Infine rendiamo conto anche della accezione presente ne *Lo Zingarelli* che alla voce abilitazione scrive: "Riconoscimento legale dell'idoneità a svolgere una data attività professionale"⁶.

Tali significati, seppure con sfumature diverse sono confermati anche in dizionari più risalenti.

Così nel *Gran dizionario della lingua italiana*⁷ alla parola abilitazione sono associati i significati di: Abilità dichiarata, e lo abilitare ed anche di disposizione, ed abilità.

Nel *Vocabolario universale italiano* troviamo invece i seguenti significati: Disposizione, Abilità e più propriamente Abilità dichiarata, Lo abilitare⁸.

Nel *Dizionario della lingua italiana* si spiega che tale termine deriva da *abilitare* nel senso del riconoscere legalmente idoneo a ufficio e esercizio. E anche dare esenzioni. Si aggiunge che tale termine può riferirsi sia a un atto che a un documento⁹.

Mentre nel *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo* con tale termine ci si riferisce a "L'abilitare"¹⁰.

Abbiamo verificato anche dizionari specifici dei termini giuridici: il lemma è presente nel *Dizionario dei termini giuridici ed amministrativi* del Ferraretti con il seguente significato: "Diploma o attestato di idoneità rilasciato ad un soggetto per lo svolgimento di determinate attività"¹¹ e anche nel *Dizionario legale* di Tringali¹², mentre in molti altri dizionari non è presente¹³.

⁴ G. Devoto e G. C. Oli, *Il dizionario della lingua italiana*, Firenze, Le Monnier, 1990, p. 7.

⁵ http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/A/abilitazione.shtml

⁶ M. Dogliotti, L. Rosiello (curr.), *Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli*, XII ed., Zanichelli, pp. 20-21.

⁷ *Gran dizionario della lingua italiana*, Bologna, Per le Stampe de' F.lli Masi, 1819, Vol. 1, p. 20.

⁸ *Vocabolario universale italiano*, Società tipografica Tramater (cur.), Napoli, 1829, Vol. I, p. 66.

⁹ N. Tommaseo, B. Bellini, *Dizionario della lingua italiana*, Torino, Utet, 1929, Vol. I, p. 45.

¹⁰ G. Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, Bologna, Forni, 1966, p. 5.

¹¹ S. Ferraretti, *Dizionario dei termini giuridici ed amministrativi*, Roma, Laurus Robuffo, 1986, p. 11.

¹² In tale opera alla voce Abilitazione si può leggere: "L'abilitare. Rendere o dichiarare uno abile ad un esercizio – a stare in giudizio". S. Tringali, *Dizionario legale. Diritto civile-commerciale-penale-militare-marittimo*, Milano, Hoepli, 1914, p. 3.

¹³ N. Parisi, D. Rinoldi, *Dizionario dei termini giuridici*, Firenze, Sansoni, 1985, E. Mori, *Dizionario dei termini giuridici e dei brocardi latini*, Piacenza, La Tribuna, 2005, G. Palmieri, *Dizionario dei termini giuridici: 2000 voci del diritto civile, penale, commerciale, costituzionale, amministrativo, del lavoro, processuale e della cronaca politica e giudiziaria*, Milano, Rizzoli, 1993, A. Favata, *Dizionario dei termini giuridici*, Piacenza, La Tribuna,

Questo risultato pare confermare quanto affermato nel suo celebre saggio dal De Mauro, secondo il quale, il legislatore italiano avrebbe “rinunziato ad una sistemazione rigida della terminologia. Fenomeno che si è ancor più accentuato negli stati moderni che, avendo sempre maggiori compiti regolativi devono fare ricorso, all’interno del linguaggio legislativo, ad “una massa di termini tecnici” ciascuno dei quali appartenente a “discipline e tecniche operative diverse”¹⁴.

Proveremo allora a verificare se tale parola, nel linguaggio giuridico assuma significati diversi, o meglio gli usi¹⁵ che di tale parola si fa nel linguaggio giuridico, partendo dalla consultazione dei documenti presenti nelle banche dati di documenti giuridici antichi e contemporanei messe a disposizione *online* sul sito CNR ITTIG¹⁶.

2. Il lemma “abilitazione” nei contesti della banca dati IS-LeGI: significati, occorrenze, fraseologia rilevante

Come noto, la banca dati IS-LeGi consente di verificare per una selezione di lemmi, fra quelli presenti nella banca dati LGI (Lessico giuridico Italiano), oltre l’uso che di quel lemma viene fatto nelle risorse presenti nella banca dati, anche la fraseologia di interesse linguistico e giuridico collegata al lemma stesso.

Scorrendo tutti gli 85 contesti che contengono il lemma *abilitazione*, tratti da testi – che coprono un arco temporale di quasi 4 secoli (1550-1947) – della prassi, della legislazione e della dottrina italiana, gli usi associabili al lemma stesso sono risultati i seguenti:

- *Atto con il quale veniva concessa una deroga alla carcerazione; libertà provvisoria, salvacondotto;*
- *Autorizzazione ufficiale che permette di esercitare una professione o una attività, nonché il documento che la attesta;*
- *Riconoscimento di idoneità a una certa attività, anche derogando la legge, nonché il documento che lo attesta; dispensa, agevolazione, facilitazione.*

Nella banca dati IS-Legi la accezione *Atto con il quale veniva concessa una deroga alla carcerazione; libertà provvisoria, salvacondotto* ricorre 9 volte in contesti che vanno dal 1746 al 1830.

2002, G. Cagnolati, M. Cagnolati (curr.), *Dizionario dei termini giuridici*, Milano, Vallardi, 2003.

¹⁴ T. De Mauro, *Storia linguistica dell’Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 1986.

¹⁵ Seguendo l’analisi di Wittgenstein e Ryle il significato di una parola è dato dal suo uso nel contesto, come spiegano Penco e Sbisà nell’introduzione alla edizione italiana di *Come fare cose con le parole* di J. L. Austin.

¹⁶ <http://www.ittig.cnr.it/risorse/banche-dati/banche-dati-storiche/>

A questa accezione è collegata la seguente fraseologia: abilitazione a difendersi fuori dal carcere; abilitazione alla difesa fuori dal carcere; abilitazione del reo; dare abilitazione a un inquisito; negare la abilitazione.

L'accezione *Autorizzazione ufficiale che permette di esercitare una professione o una attività, nonché il documento che la attesta*, ricorre in 46 contesti distribuiti tra il 1802 e il 1947.

La fraseologia selezionata per questa accezione è la seguente: abilitazione al patrocinio; abilitazione alla carriera; abilitazione alla libera docenza; abilitazione alle varie professioni; abilitazione del prefetto; abilitazione dell'esercizio di una professione (4)¹⁷; abilitazione governativa; abilitazione legale (5); attestato di abilitazione; brevetto di abilitazione; certificato di abilitazione; carta di abilitazione; chiedere superiore abilitazione; decreto di abilitazione (2); diploma di abilitazione (5); esame di abilitazione (2); esame di Stato di abilitazione (3); patente di abilitazione (6); revocare la abilitazione; speciale abilitazione (2); speciale abilitazione del tribunale di appello; tirocinio di abilitazione; titolo legale di abilitazione.

L'accezione *Riconoscimento di idoneità a una certa attività, anche derogando la legge, nonché il documento che lo attesta; dispensa, agevolazione, facilitazione* è riscontrabile in 30 schede contesto (la prima delle quali è del 1550 mentre la più recente è del 1943).

La fraseologia che abbiamo annotato è la seguente: abilitazione a possedere dei beni; abilitazione agli acquisti; abilitazione alle confessioni; abilitazione con retrotrazione, abilitazione dal giuramento (2); abilitazione del giuramento (2); abilitazione del minore (2); abilitazione della femmina; abilitazione della persona; abilitazione di un inabile (2); abilitazione per alienare; abilitazione preventiva; atto d'abilitazione; capo di abilitazione; carta di abilitazione; concedere l'abilitazione; denegare l'abilitazione; graziosa abilitazione.

3. Ricorrenza del lemma in altre banche dati

Nel corpus della banca dati *Lingua Legislativa Italiana* (LLI)¹⁸ la parola abilitazione/i ha una frequenza di 126 occorrenze in testi che vanno dal 1771¹⁹ al 1992²⁰.

¹⁷ Tra parentesi la frequenza della fraseologia relativamente alla accezione collegata.

¹⁸ <http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vocabolario/index.php>

¹⁹ Codice di leggi, e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima, tomi 2, Modena, presso la Società Tipografica.

²⁰ Nuovo codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 18 maggio 1992, supplemento ordinario al n. 114, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1992, pp. 3-106. La differenza con le occorrenze (98) segnalate nell'Indice della lingua legislativa italiana è dovuta al fatto che tale opera faceva riferimento ad un corpus di documenti aggiornato al 1973. Vedi le occorrenze in P. Mariani Biagini, *Indice della lingua legislativa italiana. Inventario lessicale dei cento maggiori testi di legge tra il 1723 e il 1973*, Firenze, IDG-CNR, Vol. I, 1993, p. 10.

Anche nelle risorse di questa banca dati i significati attribuibili al lemma sono i medesimi individuati nei contesti della banca dati IS-LeGI.

Possiamo così, ad esempio, verificare un passo nel quale il lemma assume il significato chiaramente riconducibile all'ambito penalistico. Infatti nella *Legge criminale toscana*²¹ possiamo leggere: "Si rimette pure nei detti casi al prudente, e discreto arbitrio de' Vicarj Regj, e Feudali in Provincia quando il Reo si trovi in carcere, il risolvere senza partecipare al Supremo Tribunale di Giustizia, e rispettivamente al Commissario della Provincia Inferiore dello Stato Senese, e all' Auditor Fiscale di Siena, le istanze che venissero fatte per l' *abilitazione* del Carcerato con Mallevadore, e in difetto con la promessa, e precetto penale; e solo si parteciperanno per dependere dagli ordini le istanze di *abilitazione* di quei Carcerati, che secondo il titolo del loro Delitto, o Trasgressione sarebbero punibili di pena di Pubblici Lavori, ma che per difetto di prova dovessero punirsi di pena più mite, o si dovesse decretare per un Processo aperto, o altra simile risoluzione".

Nella banca dati su *La legislazione medicea nelle raccolte dell'Archivio di Stato di Firenze* (che raccoglie documenti che vanno dal 1532 al 1737) è presente un documento del 27 giugno 1598 denominato *Habilitatione a gentiluomini di pescare nel fosso di Petriuolo*²². Siamo chiaramente alla presenza del significato che abbiamo previsto come *Riconoscimento di idoneità a una certa attività, anche derogando la legge, nonchè il documento che lo attesta; dispensa, agevolazione, facilitazione*.

Abbiamo interrogato infine la banca dati su *Le gride e gli editti dello Stato di Milano*, che raccoglie i testi (e le immagini) delle 44 gride generali della raccolta della Biblioteca Universitaria di Pavia e non abbiamo trovato il lemma "abilitazione" ma il participio del verbo "abilitare".

Si tratta della *Grida generale degli ordini del maestrato della Sanità di tutto lo Stato, da eseguirsi nella città di Milano (1750), suoi borghi, e Corpi-Santi*, nella quale si ordina a varie categorie di commercianti (formaggiari, o fabbricatori di candele di sevo, beccari, postari da cervellato, confettori di corame, venditori di frutta, ortaglia, pesci, polli, e di qualsivoglia altra vettovaglia) di tenere puliti "li luoghi, e siti da essi *abilitati*".

4. L'uso del lemma nel linguaggio del diritto

Come noto il linguaggio giuridico ha delle parti "altamente tecniche e

²¹ Articolo 19, comma 1 della Legge criminale toscana 30 novembre 1786. Firenze, per Gaetano Cambiagi stampatore granducale, 1786, pp. 55 (in Bandi e Ordini del Granducato di Toscana, codice XIII, n. 59).

²² Gli altri dati visualizzabili per questo documento sono: Magistratura: "Otto di guardia, e balia"; sottoscrittore: Donato Roffia. In fine: "Bandito per me Francesco Guidalotti banditore questo dì 27 di giugno 1598". Cfr. Cantini, XIV, 229.

pertanto incomprensibili al profano”²³ ma anche elementi familiari e riconoscibili ai più.

Il lemma “abilitazione”, come molti altri, pare assumere entrambi i caratteri sopra descritti e associare accanto a significati noti, caratteristiche peculiari proprie del linguaggio giuridico, per lo meno del linguaggio dei giuristi più risalenti nel tempo.

Tali sfumature sono osservabili nei tre significati che il lemma “abilitazione” assume nei contesti riferibili al corpus dei documenti presenti nella banca dati IS-LeGI.

A ben vedere i contesti mostrano che questa parola, di fatto, assume il significato di una generica autorizzazione a fare qualcosa, ma la specificità del linguaggio giuridico fa assumere a questa generica autorizzazione, sfumature che, col passare del tempo e i contesti giuridici di riferimento, acquisiscono connotati sempre più netti e definiti.

Il carattere che sembra connotare, almeno i contesti più risalenti nel tempo, pare essere quello di autorizzare qualcuno a fare qualcosa anche derogando alla legge ed è per questo motivo che abbiamo previsto una apposita accezione per questi casi che passiamo brevemente in rassegna, evidenziando i più significativi.

Il contesto dal quale conviene partire è quello tratto dal *Dizionario legale* di Pasquale Liberatore, alla voce *Abilitare, Abilitazione*: “*Habilitatio*. Far abile, accordare altrui la facoltà di alcuna cosa derogando alla legge; rimettere e restituire in intero. Nell’antica pratica la provvisoria libertà era chiamata abilitazione”²⁴.

In un diverso contesto tratto dalla *Pratica universale* di Marcantonio Savelli, nel paragrafo dedicato ai *Rescritti*, leggiamo che i “rescritti di S.A.S. lettere, e decreti de’ Suoi Magistrati fatti alle preci, suppliche e domande, o informazioni di qualsivoglia, in quello fussero contrari alle leggi, statuti e ordini, o giuste consuetudini s’intendono essere, e sono di nessun valore”; il testo prosegue indicando che se tali atti erano conformi alle leggi potevano essere osservati “se non per quella volta tanto, e fra le medesime persone, e non per la decisione d’altri casi simili”. Ma a tale principio generale c’era una deroga: infatti i rescritti “fatti di moto proprio, o anco alle preci non s’intendono compresi nella detta legge de’ rescritti, ma esclusi e riservati, e fra questi si connumerano *l’abilitazioni*, remissioni, e restituzioni in integro, non ostante il corso di tempo, o altro impedimento”²⁵.

Il carattere di deroga alla legge che l’abilitazione può assumere è molto chiara anche in altri contesti.

Ad esempio nella *Provvisione Delle proibizioni di cacciare nel Barco Reale fabbricato di comandamento di loro AA. nelle due Bandite del Poggio e di Cerreto. Con la sbandita quanto*

²³ K. Olivecrona, *Linguaggio giuridico e realtà*, in Uberto Scarpelli, Paolo Di Lucia (curr.), *Il linguaggio del diritto*, Milano, Led, 1994, p. 147.

²⁴ P. Liberatore; *Dizionario legale, Voce Abilitazione*, Napoli, Fratelli Rusconi, 1834, p. 3.

²⁵ M. Savelli, *Pratica Universale*, Firenze, stamperia Vangelisti, 1696, p. 343.

à Caccia di Animali grossi fuori del detto Barco nelle dette due Bandite, del dì 7 Maggio 1626. Infatti leggendo le disposizioni di questo atto si scopre che era proibito, nelle zone indicate nella provvisione, portare con sé “Archibusi di qualsivoglia sorte” essendo quelle zone riservate al Principe per la caccia. Per tali aree “le licenze date, o da darsi da loro Altezze di portare, o tenere Archibusi” non erano valide eccettuando tuttavia “li Passeggieri, che vengono da Stati alieni” ai quali era concesso passare nel Barco Reale solo tramite la strada maestra. I viaggiatori comunque non potevano “portare per il Barco l’archibuso carico, né in qual si voglia modo ferire, pigliare, & ammazzare porci & altri animali”. Ovviamente “in caso di contravvenzione in ciascun capo di questa habilitazione” anche tali viaggiatori sarebbero incorsi “nelle pene sopra imposte”²⁶.

Ne *Il dottor volgare* tale carattere di deroga alla legge è messo particolarmente in evidenza nel seguente contesto:

“Della Podestà di dispensar’ alle leggi, e di fare qualche, da magistrati, e da, giudici ordinarj non si può far come sono ò rimetter bandi, ò condanne, ò dar moratorie à debitori, overo dar’indulto da far testamenti, ò altre disposizioni senza le solennità prescritte dalla legge, e di legittimar bastardi, di habilitar minori, dispensandoli all’età, ò dispensar gl’incapaci, e cose simili; E particolarmente, quando dette dispense, ò abilitazioni portino seco il pregiudizio del terzo”²⁷.

Quindi l’atto di autorizzare, abilitare a svolgere una certa attività chi normalmente non la potrebbe esercitare (minori, femmine, stranieri come mostra la fraseologia associata al lemma) diviene sinonimo di dispensa come mostrano vari contesti.

Così ancora nel trattato del De Luca leggiamo: “...riguarda la facoltà di pregiudicare al terzo, di derogare alle sue ragioni già acquistate, come particolarmente suol’occorrere nelle dispense, & abilitazioni degl’inabili”²⁸.

Risalendo nel tempo la sinonimia con il termine dispensa appare ancora più chiara “I contraenti hanno giurato di non opponere eccezione alcuna ò difesa ò negazione di ragione ò di fatto, né impetrar gratia, privilegio ò rescritto alcuno (contra esse cose) & gli impetrati ò impetrate ò da impetrar non usare ò adopiare, & di non richiedere restituzione in integro per causa di lesione nessuna (ancorche enorma over troppo fuor di modo) & di non dimandar assoluzione ò liberatione ò habilitatione dal giuramento”²⁹.

Il termine in esame era molto usato nella pratica notarile come dimostrano svariati contesti, che comprovano anche la grande influenza che questi pratici

²⁶ Legislazione Toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini, Firenze, Stamperia Albizziniana, 1804, XV, p. 375.

²⁷ G. B. De Luca, *Il dottor volgare*, Roma, Corvo, 1673, II, p. 211.

²⁸ G. B. De Luca, *op. cit.*, p. 215.

²⁹ G. Benvenuti, *Summa Rolandina dell’arte del notariato volgarizzata*, 1580, p. 71.

del diritto ebbero per l'evoluzione e la volgarizzazione del linguaggio giuridico³⁰.

Così nell'esempio che riportiamo in materia di "rivocazione della donazione" si può verificare l'uso che della parola viene fatto in un formulario per i numerosi praticanti di questa professione: *Maes. Può revocarsi la donazione inter vivos? Disc. Certo è, che secondo la lezione datami, non può rivocarsi; ma quando volesse farsi tale atto, deve precedere l'assoluzione del giuramento. Maes. Come si pratica questa assoluzione? Disc. Si forma un memoriale al Vicario del luogo, da cui si ottiene l'abilitazione del giuramento per potersi rivocare*³¹.

In alcuni casi particolari tale autorizzazione è concessa non a una persona ma ad un organo, in questo caso del potere giudiziario, come si evince leggendo un contesto tratto dalla disposizione 17 maggio 1816, n. 30 che riportiamo di seguito:

Quando poi, o per la qualità dell'atto, o per l'importanza e la gelosia della causa, o per qualsivoglia plausibile motivo, fosse necessario di farsi direttamente dal consesso processante la visita o l'atto anche fuori del circondario preindicated di residenza, dovrà sempre concorrere l'assenso e l'autorizzazione espressa del presidente del tribunale o della corte; ben ritenute le disposizioni del codice penale nei casi nei quali si esige la speciale abilitazione del tribunale d'appello.

Concludiamo questa breve rassegna evidenziando che a volte l'attività che si abilitava non assumeva carattere giuridico ma prettamente spirituale, come osserviamo in un documento tratto dall'*Archivio storico pratese* nel quale la particolare abilitazione è quella attribuita agli uomini di chiesa e cioè *l'abilitazione alle confessioni*.

In altri casi la particolare materia ha giustificato la creazione di una apposita accezione che rendesse conto dell'uso peculiare che di tale parola si è fatto nella pratica penale più risalente nel tempo.

Anche in questo caso il significato di abilitazione rimane quello di autorizzazione, in deroga alla legge, ma con il carattere peculiare di autorizzare il reo, o presunto tale, a godere della libertà nelle more del procedimento penale, di fatto un esempio della moderna "libertà provvisoria".

Esaminiamo alcuni esempi relativi all'uso di questa parola in contesti ben collocabili nell'ambito della procedura penale.

Come abbiamo visto il Liberatore nel suo dizionario attesta che "Nell'antica pratica la provvisoria libertà era chiamata abilitazione"³².

Nella *Pratica criminale* di Raffaele Ala, possiamo leggere che in casi di "lievi delinquenze" e "quando i tribunali preveggano che l'accusato debba esser dimesso perché prove mancano ed indizj onde non credersi egli autorizzati

³⁰ Vedi in tal senso da ultimo S. Lubello, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 34-37 e ovviamente anche P. Fiorelli, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 18-20.

³¹ F. Di Ruggiero, *Prattica de' notari*, 1698, p. 75.

³² P. Liberatore, *op. cit.*, p. 3.

alla inflizione di alcuna pena, gli accusati possono aver l'abilitazione alla difesa fuori dal carcere o altri simili provvedimenti”.

Tali provvedimenti che Ala compara alla *abilitazione alla difesa fuori dal carcere* sono la *ritenzione della propria casa, o di altro sito o del paese o della città e suo territorio*³³.

Sempre Ala dice che il *salvacondotto è l'abilitazione, la quale il contumace ottiene onde possa presentarsi a piè libero in tribunale*³⁴. Il medesimo autore ci rivela altre peculiarità di tale misura cautelare, osservando che l'abilitazione poteva essere negata, ma che, proprio come ogni altra misura denegata, poteva essere dal *supplicante* implorata dal *tribunale di appello*³⁵.

In un *reale dispaccio* napoletano di quasi trecento anni fa (1746) possiamo constatare come le odierne polemiche sulla certezza del diritto e la così detta “certezza della pena” abbiano radici antiche. Lo possiamo desumere da un contesto nel quale era espressamente vietato “a’ Sudelegati ogni altro atto, come escarcerazione, *abilitazione*, e specialmente di transazione veruna: essendosi sperimentato che li contrabandieri, con la speranza di questa, anno continuata la illecita negoziazione del controbando”. Nessun tipo di agevolazione doveva dunque essere accordata ai contrabbandieri, che anzi dovevano essere puniti “con le pene stabilite dalle leggi del Regno”.

In un diverso *dispaccio* del 1774 è invece la fraseologia a segnalarci che ci troviamo alla presenza di un uso proprio della procedura penale (*abilitazione de’ rei*).

Dice Ala: “Alle volte si dimetteva l’inquisito col precetto di ripresentarsi ad ogni richiesta – ad omne mandatum –. Questo precetto sembra equivalere al rigoroso *novis vel non novis*; ma è considerato come un provvisorio temperamento, o un’abilitazione data all’inquisito, giacché rimane il tribunale in facoltà di richiamarlo al carcere, durante l’inquisizione, ancorchè pel compimento di questa fosse decorso un tempo di uno, due, o più anni”³⁶.

Nella *Pratica criminale* di Moro si legge che spesso le cause in materia penale non proseguivano anche se riguardavano reati gravi. In questi casi nei quali mancavano gli “indizj a tortura ed il Reo medesimo sia negativo” non si procedeva nella “contestazione di lite, né ad altri atti ulteriori, ma il Reo *si abilita in forma*; della quale abilitazione l’effetto è, che il reo si lascia nella sua libertà, precedente obbligo di presentarsi ad ogn’ordine del Giudice”³⁷.

In epoca più recente il regio decreto 21 ottobre 1870, n. 5938 e segnatamente l’articolo 17 comma 1, prevedeva “l’abilitazione a difendersi fuori dal carcere” per delitti per i quali si poteva comminare una pena detentiva ma anche l’esilio o una semplice multa.

³³ R. Ala, *Pratica criminale*, Roma, Giunchi, 1830, III, p. 27.

³⁴ R. Ala, *op. cit.*, p. 26.

³⁵ R. Ala, *op. cit.*, p. 28.

³⁶ R. Ala, *Pratica criminale*, Roma, Giunchi, II, 1829, pp. 353-354.

³⁷ D. Moro, *Pratica criminale dell’avvocato Domenico Moro coll’addizione in cui si tratta anche delle pene, secondo la legge comune, e di questo Regno*, Napoli, Vincenzo Pauria, 1755-1757, IV, p. 285.

Non è chiaro il decreto nella parte in cui dice che tale misura “si dovrà sempre concedere sulla domanda dell'imputato”. Non si capisce cioè se tale misura doveva essere sempre concessa qualora richiesta, oppure se l'istanza doveva necessariamente pervenire dall'imputato. Per tale misura era prevista la cauzione “di presentarsi per tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza”. Tuttavia la legge dispensava dall'obbligo di cauzione “gli impotenti a prestarla, qualora vi concorrano circostanze favorevoli”.

Troviamo conferme a questo particolare uso che della parola viene fatto nel lessico del diritto, usando come chiave di ricerca (sempre nell'archivio LGI) il lemma *abilitare*, dal quale *abilitazione* deriva.

Infatti in un saggio sulla procedura penale del Nicolini si osserva che “Se l'imputato non è in arresto, può tanto prima, che dopo la citazione presentarsi spontaneamente al giudice regio ed essere rilasciato con un modo esteriore di custodia, ancorchè reo di furto e di asportazione di armi vietate. S'egli è in arresto per questi delitti, non può essere *abilitato* prima del giudizio; ma s'egli è assente, può ben implorare un modo di custodia esteriore”³⁸.

Vi sono infine una maggioranza di contesti, evidentemente più moderni (1802-1947) che hanno richiesto la previsione dell'accezione comunemente associata al lemma nei dizionari moderni.

Si tratta di quei casi nei quali l'abilitazione corrisponde ad una autorizzazione – per lo più formalizzata attraverso il superamento di esami, l'iscrizione in appositi registri e comprovata da appositi documenti (attestati, brevetti, diplomi, patenti ecc.) – a svolgere una professione o un'attività.

Possiamo trovare un esempio di questo uso del termine in un frammento tratto dal *Bollettino ufficiale della Repubblica Lucchese* relativo alla *disposizione 3 gennaio 1803, n. 44* nel quale si annotano i requisiti necessari per avere l'abilitazione a Copista di Notaro presso un Tribunale. Tali requisiti, oltre ad avere 18 anni, saper leggere e scrivere “perfettamente, e con un bel carattere” prevedevano che il copista avesse frequentato un “corso almeno di Grammatica Latina, e di eloquenza nell'Università di S. Frediano, o nelle altre pubbliche Scuole con assiduità e profitto”. Si richiedeva poi all'aspirante copista che “sopra i documenti autentici di questi requisiti sia eletto, ed approvato Copista dalla maggioranza de'Membri del Collegio de'Notari, e Curiali legalmente convocati”³⁹.

Ecco dunque elencati requisiti e condizioni che presupponevano l'esercizio di una professione sulla base, appunto, di un'abilitazione, da conseguirsi a seguito di una procedura appositamente regolata.

³⁸ N. Nicolini, *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie esposta ... con le formole corrispondenti*, Napoli, M. Criscuolo, II, 1828, p. 268.

³⁹ *Disposizione 3 gennaio 1803, n. 44* in *Bollettino ufficiale delle leggi e atti del Governo e della Repubblica Lucchese*, III, p. 145.

5. Conclusioni

Abbiamo fornito un esempio di redazione di una delle *voci* della banca dati IS-LeGI.

Come noto l'impresa originaria dell'*Istituto di Documentazione Giuridica* del CNR di costituire un vocabolario storico della lingua giuridica non è stata portata a compimento, ma le numerose risorse storico-documentarie presenti *online* sul sito ITTIG costituiscono anche oggi un valido supporto per gli studiosi della lingua, in particolare del lessico giuridico, per gli operatori del diritto che ben conoscono la difficoltà di interpretare tale linguaggio, per gli storici (non solo del diritto), ma anche per chi conduce indagini filosofiche o sociologiche⁴⁰.

Ma in definitiva questi materiali sono utili anche per chi vuole comprendere come cambia una società i cui mutamenti sono sempre più frenetici, usando come parametro di riferimento l'evolversi di un linguaggio settoriale⁴¹ che nel corso dei secoli si è affidato anche alla lingua comune e che quindi ha subito, inevitabilmente, le trasformazioni sociali che hanno accompagnato l'evoluzione delle nostre comunità⁴².

L'analisi dei significati del lemma "abilitazione" seppure su un campione non vastissimo di testi ha permesso – crediamo – di cogliere quella che è stata definita la "dimensione semantica e l'esperienza temporale del diritto" che possiamo riassumere come quella capacità delle parole del diritto di "subire continui aggiustamenti di senso" nel corso del tempo, mano a mano che tali parole sono pronunciate e usate dai pratici del diritto, nelle aule dei tribunali o

⁴⁰ Secondo Habermas il linguaggio del diritto sarebbe una sorta di trasformatore, di traduttore che mette in comunicazione la società (definita nel suo saggio "mondo di vita" con i suoi spazi sociali e le sue azioni comunicative e il "sistema" cioè l'amministrazione "controllata dal potere" e l'economia "controllata dal denaro". Vedi J. Habermas, *Fatti e norme: contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Leonardo Ceppa (cur.), Rist., Milano, Guerini, 1996, p. 100-101.

⁴¹ Sul tema della "non separatezza" del linguaggio giuridico dalla lingua comune si veda ovviamente anche B. M. Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001, p. 8 e ss.. Si veda poi Belvedere che evidenzia come l'aggettivo "settoriale" ben si addica ad un linguaggio come quello giuridico in quanto mette in rilievo "la sua attinenza ad un singolo "aspetto dell'esperienza umana" senza tuttavia troppo enfatizzare tale separatezza "rispetto al linguaggio ordinario". Vedi in proposito A. Belvedere, *Linguaggio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civile, XI, Torino, UTET, 1994, p. 22. Infine si veda anche la posizione di Beccaria secondo il quale al linguaggio giuridico (come ad altri linguaggi settoriali-speciali) manchi il carattere di gergalità che secondo altri (Devoto) sarebbe uno dei tre elementi (assieme a eufemistico e tecnico in senso stretto) che contraddistinguono tali linguaggi. Per Beccaria infatti il linguaggio giuridico (come quello medico, aziendale, industriale ecc.) sarebbe praticato da "una cerchia piuttosto vasta di persone per scopi che sono comuni a tutta la comunità e non soltanto a quella cerchia". L. Beccaria (cur.), *I linguaggi settoriali in Italia*, Milano, Bompiani, 1987, p. 33

⁴² Su come il linguaggio sia essenziale per comprendere anche i fenomeni giuridico-sociali si veda V. Bianconi, *L'invenzione del linguaggio nella comprensione dei fenomeni giuridico-sociali*, in Adriano Ballarini (cur.), *Prometeo: studi sulla uguaglianza, la democrazia, la laicità dello Stato*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 27-41.

negli uffici pubblici⁴³.

Questi aggiustamenti di senso sono tanto più frequenti in un linguaggio settoriale come quello giuridico, che non conosce “confini precisi”⁴⁴, anche perché il diritto – come dice Fiorelli – “ha bisogno d’indicare e di qualificare le cose più variate e i loro più variati modi di essere”⁴⁵.

Il termine “abilitazione”, che di certo non può essere classificato tra i tecnicismi propri del linguaggio giuridico⁴⁶ (ma forse è classificabile tra quelli che Serianni definisce *tecnicismi collaterali di uso stabile*⁴⁷) mostra però come l’evolvere del tempo e il contesto nel quale è stato ed è usato hanno concorso alla sua attribuzione di senso.

Ma più in generale crediamo che si possa affermare che le banche dati di risorse giuridiche antiche e contemporanee di ITTIG, continuano a porsi, come recenti esperienze di ricerca dimostrano⁴⁸, come risorsa utile nel campo delle ricerche linguistiche, ma anche come ausilio ai traduttori di documenti giuridici⁴⁹; in particolare poi la banca dati IS-LeGI continua a proporsi oltre che come strumento utile nel campo delle ricerche di linguistica giuridica⁵⁰, anche quale ausilio per tutti gli studiosi del diritto in quanto “l’analisi delle fonti permette di cogliere l’origine, risalente nel tempo, dei concetti, degli ordinamenti e delle istituzioni odierni”⁵¹.

Soprattutto IS-LeGI, come fin dalle origini della sua ideazione, continua ad offrire le proprie risorse informative quale “strumento che fa ordine e insegna a far ordine in una massa disordinata di dati” come quella che l’evoluzione di una Rete, sempre più globale, ci propone⁵².

⁴³ M. Ainis, *Le parole e il tempo della legge*, Torino, Giappichelli, 1996, p. XI.

⁴⁴ L. Serianni, *Italiani scritti*, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 123.

⁴⁵ P. Fiorelli, *Premessa*, in P. Mariani Biagini, *Indice della lingua legislativa italiana. Inventario lessicale dei cento maggiori testi di legge tra il 1723 e il 1973*, Firenze, IDG-CNR, Vol. I, 1993 p. VII.

⁴⁶ Per una classificazione si veda R. Gualdo, S. Telve, *Linguaggi specialistici dell’italiano*, Roma, carocci, 2011, p. 420 e ss..

⁴⁷ L. Serianni, *op. cit.*, p. 127.

⁴⁸ M. V. Dell’Anna, E. Marinai, F. Romano, J. Visconti, *Un corpus di testi giuridici per il Nuovo Vocabolario dell’Italiano moderno e contemporaneo: il patrimonio dell’unità ITTIG di Firenze e altre risorse digitali*, Convegno: Piazza delle Lingue, 2014 - L’italiano elettronico. Vocabolari, corpora, archivi testuali e sonori. Firenze, 6-8 novembre 2014, in Claudio Marazzini. Ludovica Maconi (a cura), "L’italiano elettronico. Vocabolari, corpora, archivi testuali e sonori", Firenze, Accademia della Crusca, 2016, pp. 223-238.

⁴⁹ M. Barbera, E. Corino, C. Onesti, *Linguistica giuridica italiana on line. Dalle banche dati alla linguistica dei corpora*, in *Il linguaggio giuridico nell’Europa delle pluralità*, Atti della giornata di studio svolta a Palazzo Madama 7 novembre 2016, Senato della Repubblica, 2017, p. 135.

⁵⁰ Su questo interessante campo di indagine si veda ad esempio G. Rovere, *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici*, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005.

⁵¹ M. Riberi, *Brevi note sulle fonti storico-giuridiche*, in A. Sciumè, A. A. Cassi (cur.) *Parole in divenire. Un vademecum per l’uomo occidentale*, Torino, Giappichelli, 2016, p. XXV.

⁵² A. Cammelli, P. Mariani, *Documentazione e lingua giuridica italiana*, in Barbara Pozzo, Federico Bambi (curr.), *L’italiano giuridico che cambia*, Firenze, Accademia della Crusca, 2012, p. 223.

6. Bibliografia

- M. Ainis, *Le parole e il tempo della legge*, Torino, Giappichelli, 1996.
- R. Ala, *Pratica criminale*, Roma, Giunchi, III, 1830.
- J. L. Austin, *Come fare cose con le parole*, ed. it. Carlo Penco, Marina Sbisà (curr.), Genova, Marietti, 2000.
- M. Barbera, E. Corino, C. Onesti, *Linguistica giuridica italiana on line. Dalle banche dati alla linguistica dei corpora*, in *Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità*, Atti della giornata di studio svolta a Palazzo Madama 7 novembre 2016, Senato della Repubblica, 2017.
- S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, Utet, I, 1990.
- L. Beccaria (cur.), *I linguaggi settoriali in Italia*, Milano, Bompiani, 1987.
- A. Belvedere, *Linguaggio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civile, XI, Torino, UTET, 1994.
- G. Benvenuti, *Summa Rolandina dell'arte del notariato volgarizzata*, 1580.
- G. Cagnolati, M. Cagnolati (curr.), *Dizionario dei termini giuridici*, Milano, Vallardi, 2003.
- A. Cammelli, P. Mariani, *Documentazione e lingua giuridica italiana*, in Barbara Pozzo, Federigo Bambi (cur.), *L'italiano giuridico che cambia*, Firenze, Accademia della Crusca, 2012.
- M. V. Dell'Anna, E. Marinai, F. Romano, J. Visconti, *Un corpus di testi giuridici per il Nuovo Vocabolario dell'Italiano moderno e contemporaneo: il patrimonio dell'unità ITTIG di Firenze e altre risorse digitali*, Convegno: Piazza delle Lingue, 2014 - L'italiano elettronico. Vocabolari, corpora, archivi testuali e sonori. Firenze, 6-8 novembre 2014, in Claudio Marazzini. Ludovica Maconi (a cura), "L'italiano elettronico. Vocabolari, corpora, archivi testuali e sonori", Firenze, Accademia della Crusca, 2016.
- G. B. De Luca, *Il dottor volgare*, Roma, Corvo, 1673.
- T. De Mauro, *Grande dizionario italiano dell'uso*, Torino, Utet, Vol. I, 1999.
- T. De Mauro, *Storia linguistica dell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 1986.
- G. Devoto e G. C. Oli, *Il dizionario della lingua italiana*, Firenze, Le Monnier, 1990.
- M. Dogliotti, L. Rosiello (curr.), *Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli*, XII ed., Zanichelli.
- Gran dizionario della lingua italiana*, Bologna, Per le Stampe de' F.lli Masi, 1819.
- A. Favata, *Dizionario dei termini giuridici*, Piacenza, La Tribuna, 2002.
- S. Ferraretti, *Dizionario dei termini giuridici ed amministrativi*, Roma, Laurus Robuffo, 1986.
- P. Fiorelli, *Premessa*, in P. Mariani Biagini, *Indice della lingua legislativa italiana. Inventario lessicale dei cento maggiori testi di legge tra il 1723 e il 1973*, Firenze, IDG-CNR, Vol. I, 1993.
- P. Fiorelli, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008.

- B. M. Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001.
- R. Gualdo, S. Telve, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci, 2011.
- Legislazione Toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*, Firenze, Stamperia Albizziniana, XV, 1804.
- J. Habermas, *Fatti e norme: contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Leonardo Ceppa (cur.), Rist., Milano, Guerini, 1996.
- P. Liberatore, *Dizionario legale*, Napoli, Fratelli Rusconi, 1834.
- S. Lubello, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, Bologna, Il Mulino, 2017.
- P. Mariani Biagini, *Indice della lingua legislativa italiana. Inventario lessicale dei cento maggiori testi di legge tra il 1723 e il 1973*, Firenze, IDG-CNR, Vol. I, 1993.
- E. Mori, *Dizionario dei termini giuridici e dei brocardi latini*, Piacenza, La Tribuna, 2005.
- D. Moro, *Pratica criminale dell'avvocato Domenico Moro coll'aggiunzione in cui si tratta anche delle pene, secondo la legge comune, e di questo Regno*, Napoli, Vincenzo Pauria, 1755-1757, IV.
- N. Nicolini, *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie esposta ... con le formole corrispondenti*, Napoli, M. Criscuolo, II, 1828.
- K. Olivecrona, *Linguaggio giuridico e realtà*, in Uberto Scarpelli, Paolo Di Lucia (curr.), *Il linguaggio del diritto*, Milano, Led, 1994.
- G. Palmieri, *Dizionario dei termini giuridici: 2000 voci del diritto civile, penale, commerciale, costituzionale, amministrativo, del lavoro, processuale e della cronaca politica e giudiziaria*, Milano, Rizzoli, 1993.
- N. Parisi, D. Rinoldi, *Dizionario dei termini giuridici*, Firenze; Sansoni, 1985.
- G. Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, Bologna, Forni, 1966.
- M. Riberi, *Brevi note sulle fonti storico-giuridiche*, in A. Sciumè, A. A. Cassi (curr.) *Parole in divenire. Un vademecum per l'uomo occidentale*, Torino, Giappichelli, 2016.
- G. Rovere, *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2005.
- M. Savelli, *Pratica Universale*, Firenze, Stamperia Vangelisti, 1696.
- L. Serianni, *Italiani scritti*, Bologna, Il Mulino, 2012.
- N. Tommaseo, B. Bellini, *Dizionario della lingua italiana*, Torino, Utet, 1929, Vol. I.
- S. Tringali, *Dizionario legale. Diritto civile-commerciale-penale-militare-marittimo*, Milano, Hoepli, 1914.
- Vocabolario universale italiano*, Società tipografica Tramater (cur.), Napoli, I, 1829.